Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | **Anno 114° — Numero 145**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 7 giugno 1973 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1973, n. **257**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Ciro M., nel comune di Ischia.

N. 257. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ischia in data 1° gennaio 1967, integrato con quattro dichiarazioni del 17 febbraio, 9 giugno, 9 settembre 1968 e 10 novembre 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Ciro M., in contrada Porto del comune di Ischia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 74. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. **258**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del B. Nunzio Sulprizio, in Taranto.

N. 258. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Taranto in data 7 ottobre 1970, integrato con altro decreto in pari data e con dichiarazione 28 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia del B. Nunzio Sulprizio, in Taranto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 76. — VALENTINI

AVVISO DI RETTIFICA

Nel primo comma dell'art. 28 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240: « Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nei mesi di marzo-aprile 1973 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 26 maggio 1973, dove è scritto: « . . . dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta comunale sull'industria . . . », leggasi: « . . . dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, *dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società*, dell'imposta comunale sull'industria . . . ».

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1970, registro n. 4, foglio n. 191;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Padova presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Tamborino dott. Antonio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Curatolo dott. Vincenzo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Galluccio ing. sup. Sabino, rappresentante del genio civile;

Maran Giovanni, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Menegalle per. agr. Giovanni, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Perin Dante, Polato Danilo, Barchesi Antonio, Benvegnù Pasini Giulio, Brandolese Bruno, Bellia Adriano e Ciotta Alfonso, rappresentanti dei lavoratori;

Barcaro rag. Renzo, Vianello dott. Luigi, Chiabrera dott. Bruno e Martini dott. Franco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Meneghetti dott. Gioacchino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 303

(7624)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 202, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Arezzo;

Vista la nota n. 9955 del 19 agosto 1972 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Arezzo prospetta la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il dott. Umberto Mugnai, funzionario dell'ufficio predetto designato a sostituire il presidente della citata commissione in caso di assenza, con il dott. Alfonso D'Anna;

Decreta:

Il dott. Alfonso D'Anna è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo, quale funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di detta città designato a sostituire il presidente della commissione stessa in caso di assenza, in luogo del dott. Umberto Mugnai.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 302

(7616)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 192, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Sassari;

Vista la nota n. 2347 del 15 marzo 1972 con la quale l'ufficio del genio civile di Sassari prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè collocato a riposo; il proprio rappresentante geom. Euclide Bocchetta con il geom. Principale Ernesto Ibba;

Decreta:

Il geom. principale Ernesto Ibba è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Sassari, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile, in sostituzione del geom. Euclide Bocchetta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 304

(7620)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1972.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 204, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Cagliari;

Vista la nota n. 13652 del 22 luglio 1972 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari prospetta la necessità di sostituire, perchè chiamato a dirigere l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari, il dottor Mario Casula, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore del citato ufficio provinciale del lavoro, con il dott. Libero Loi attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Libero Loi è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Cagliari, in sostituzione del dott. Mario Casula.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 310

(7623)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 179, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia;

Vista la nota n. 1721 del 6 maggio 1972 con la quale la Unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di Reggio Emilia prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commisisone, perchè deceduto, il proprio rappresentante cav. Domenico Rossi con il sig. Luigi Morani;

Decreta:

Il sig. Luigi Morani è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia, quale rappresentante dei lavoratori (C.I.S.L.), in sostituzione del cav. Domenico Rossi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 306

(7621)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Trento;

Vista la nota n. 1097 del 30 agosto 1972 con la quale l'Unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di Trento prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché dimissionario, il proprio rappresentante sig. Giuseppe Marchesoni con il sig. Carlo Cacristi;

Vista la nota n. 1111 del 5 settembre 1972 con la quale detta Unione, nel far presente che il suddetto sig. Caracristi è già membro della commissione per il collocamento di Rovereto, modifica la precedente segnalazione indicando quale suo rappresentante il sig. Bruno Torboli;

Vista la lettera del 7 settembre 1972 con la quale il sig. Giuseppe Marchesoni rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Bruno Torboli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Trento, quale rappresentante dei lavoratori (C.I.S.L.), in sostituzione del sig. Giuseppe Marchesoni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 307

(7619)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1972.

Sostituzione di due membri in seno alla commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 210, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Brindisi;

Vista la nota n. 2967 del 25 luglio 1972 con la quale la Associazione degli industriali della provincia di Brindisi prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè collocato a riposo, il proprio rappresentante dott. Teodoro Montagna con il dott. Antonio Ciccolella;

Vista la nota n. 1149 del 26 luglio 1972 con la quale la Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Brindisi prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione predetta, perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante dott. Pasquale Dargenio con il per. agr. Donato Cirasino;

Decreta:

Il dott. Antonio Ciccolella ed il per. agr. Donato Cirasino sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi, quali rappresentanti, il primo, dei datori di lavoro (industriali) e, il secondo, dei coltivatori diretti, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Teodoro Montagna e del dott. Pasquale Dargenio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* **1973**
Registro n. 2 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* **311**

(7622)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1973.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Monteporzio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 dicembre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, una parte del comune di Monteporzio, località Castelgandolfo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monteporzio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto in essa sono presenti numerose e rigogliose piante di quercia, di particolare valore paesaggistico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Monteporzio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: mappali 54, 55, 56, 50, 49, 48, 46 del foglio n. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La soprintendenza ai Monumenti di Ancona curerà che il comune di Monteporzio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

L'anno millenovecentosettanta ed il giorno 18 dicembre, regolarmente convocata dal presidente, si è riunita alle ore 9,30 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pesaro, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro, per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento, sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) MONTEPORZIO - Tutela delle alberature in località Castelgandolfo lungo il confine con il territorio comunale di Monterado;

(*Omissis*).

La commissione esaminata una planimetria e documentazione fotografica, all'unanimità, con il voto favorevole del sindaco, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali di Monteporzio il terreno comprendente i mappali: 54, 55, 56, 50, 49, 48, 46, del foglio n. 7 in quanto, la presenza di numerose e rigogliose piante di quercia, caratterizza l'interesse paesaggistico di quella zona.

(7714)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1973.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Lucca.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante « Villa Piscicelli » lungo il torrente Freddana nel comune di Lucca;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lucca;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai signori Arzilli ing. Enzo e Benedetti Lina che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona circostante « Villa Piscicelli » sul torrente Freddana ha interesse pubblico perché risulta molto attraente conciliando il verde lucchese con la prospettiva dei monti e, isolando su un rilievo una antica costruzione che caratterizza il paesaggio, così da costituire un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Lucca ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: particelle del foglio n. 90 del catasto del comune di Lucca numeri 281-430-398-399-397.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La soprintendenza ai monumenti di Pisa curerà che il comune di Lucca provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lucca

L'anno millenovecentosettanta (1970) e questo giorno di mercoledì due (2) del mese di dicembre alle ore 15,30 si è riunita in Lucca, presso la sede della provincia la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Tutela della zona circostante « Villa Piscicelli » lungo il torrente Freddana in comune di Lucca;

(*Omissis*).

La commissione delibera di imporre il vincolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 numero 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su di una superficie, sita in comune di Lucca compresa sulle seguenti particelle del foglio 90 del catasto di detto comune: 281, 430, 398, 399, 397.

Terminata la lettura il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.

Nessuno avendo chiesto di parlare, il presidente pone ai voti, per alzata di mano, la deliberazione sopra riportata che risulta approvata all'unanimità dei componenti la commissione presenti e votanti.

(7713)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1973.

Prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli del raccolto 1972.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1970, n. 303, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1971, n. 24, concernente l'attuazione del regolamento della Comunità economica europea n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il regolamento C.E.E. n. 2484/72 del Consiglio del 29 novembre 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 269 del 30 novembre 1972, che fissa, per il tabacco in colli i prezzi di intervento derivati e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1972;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1728/70 della commissione del 25 agosto 1970 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 191 del 27 agosto 1970 che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento C.E.E. n. 716/73 della commissione del 6 marzo 1973 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. L 68 del 15 marzo 1973 che modifica le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio fissate con il regolamento n. 1728/70;

Visto il proprio decreto del 7 ottobre 1971, concernente i prezzi di intervento derivati del tabacco in colli di raccolto 1970 e le commissioni di perizia per il tabacco consegnato all'intervento;

Considerata l'opportunità di provvedere agli adempimenti di cui ai citati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli del raccolto 1972 fissati con il Regolamento comunitario n. 2484/72 del 29 novembre 1972 citato nelle premesse, sono i seguenti:

Varietà	Categoria	Prezzo di intervento derivato (in lire per q.le)
Bright	A	143.562
	B	93.315
	C	71.781
Burley I.	A	124.562
	B	80.965
	C	59.790
Maryland	A	130.062
	B	84.540
	C	62.430
Kentucky e ibridi derivati, Moro di Cori, Salento	A	183.395
	B	116.812
	C	70.087

Varietà	Categoria	Prezzo di intervento derivato (in lire per q.le)
Nostrano del brenta, resistente 142, Gojano	A	161.572
	B	125.250
	C	95.190
Beneventano	A	122.080
	B	95.375
	C	67.716
Xanti Yakà	A	228.447
	B	196.937
	C	145.733
Perustitza	A	186.254
	B	170.875
	C	124.739
Erzegovina ed ibridi derivati	A	167.724
	B	153.875
	C	109.251
Round tip, Scafati, Sumatra I.	A	702.673
	B	817.062
	C	294.142

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forchheimer Havanna II C, i prezzi di intervento derivati sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti:

Corona fogliare	Prezzi di intervento (lire al q.le) classe I	II	III
Prime foglie	149.175	120.997	96.135
Foglie basse	180.667	145.860	117.682
Foglie mediane	165.750	135.915	116.025
Foglie speciali	111.052	—	—

Art. 2.

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di intervento, in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento C.E.E. n. 1728/70 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 marzo 1973, dal regolamento n. 716/73 del 6 marzo 1973 citato nelle premesse.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, concernente la valutazione del tabacco offerto all'organismo d'intervento, restano confermate anche per il tabacco in colli del raccolto 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1973

Il Ministro: NATALI

(7715)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1973.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo Irnerio », società cooperativa a r. l., con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati dall'U.P.L.M.O. di Milano alla società « Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo Irnerio » Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Gherardo Cazzaniga in data 25 settembre 1950 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giovanni Ambrosoli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7778)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1973.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Roma », a r. l., con sede in Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Considerato che il tribunale di Taranto con sentenza in data 22-28 dicembre 1972 ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa « Roma » a r. l., con sede in Taranto;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Roma » a r. l., con sede in Taranto costituita per rogito notaio dott. Girolamo Bonfrate in data 7 luglio 1964 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giovanni Villani ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7863)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Bice Lo Presti, nata a Palermo il 30 maggio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Palermo il 5 luglio 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(8175)

La dott.ssa Irene Licenziato, nata a Aidone (Enna) il 12 ottobre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Messina il 6 novembre 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(8176)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Trebbianino Val Trebbia » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Trebbianino Val Trebbia » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Trebbianino Val Trebbia »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Trebbianino Val Trebbia » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Trebbianino Val Trebbia » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Ortrugo dal 35% al 50%;
Malvasia di Candia dal 10% al 30%;
Trebbiano romagnolo e Moscato bianco dal 15% al 30%;
Sauvignon fino al 15%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Trebbianino Val Trebbia » comprende la porzione collinare della Val Trebbia particolarmente idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona include parte dei territori dei comuni di Goli, Travo, Rivergaro e Gazzola ed è così delimitata:

da una linea che, partendo dall'abitato di Rivergaro segue il tracciato originale della strada statale n. 45 in direzione di Piacenza fino alla località Niviano Castello. Prosegue quindi lungo la strada provinciale per Grazzano Visconti fino ad incontrare il rio della Bosella (in prossimità di q. 127) e il cui corso risale fino ad incontrare il confine comunale tra Rivergaro e Vigolzone (q. 149).

Segue, piegando a destra, detto confine fino a raggiungere, in prossimità di q. 682 (M. Dinavolo) il confine comunale fra Vigolzone e Travo. Segue successivamente l'intero tratto di confine tra i comuni di Vigolzone-Travo e Travo-Bettola giungendo così in prossimità della confluenza del rio Moini con il torrente Perino.

Risale il corso del torrente Perino fino alla confluenza con il rio Cane. Segue quindi l'ultimo tratto del rio Cane fino a q. 509. Indi devia in direzione nord-ovest sul sentiero che porta al bivio (q. 546) per la strada dei Boioli.

Da q. 546 segue la strada per Case Boioli fino ad incontrare, a q. 520, il rio Armelio. Segue il corso del rio Armelio fino alla confluenza con il fiume Trebbia il cui corso risale per breve tratto ad incontrare il confine comunale fra Travo e Bobbio.

Da questo punto la linea di delimitazione segue in direzione nord il confine comunale fra Travo e Bobbio raggiungendo (a q. 671), e indi seguendo la strada che, passando per Pietra (q. 659), Termine Grosso, confluisce, in prossimità di q. 443, sulla rotabile che porta a Chiesa di Bobbiano. Da qui segue la strada per Cascina (q. 503) indi la carrareccia per Costa del Grillo (q. 608) e Ca' del Bulla e prosegue fino ad incontrare il confine comunale tra Travo e Gazzola che segue fino in prossimità di Campo dei Re (q. 249).

Da questo punto imbocca la strada per monte Raschio, Ca' dei Boschi, Boccine di Sopra e prosegue fino ad incontrare, a q. 143, la provinciale Gazzola-Rivalta. Segue detta strada fino ad incrociare la provinciale Gragnano-Travo che percorre fino a Rivalta-Trebbia. Indi raggiunge in direzione sud-est il fiume Trebbia con cui si identifica fino all'altezza dell'abitato di Rivergaro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Trebbianino Val Trebbia » debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti ubicati in terreni collinari, bene esposti, situati ad un'altitudine non superiore a m. 400 sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Trebbianino Val Trebbia » non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Trebbianino Val Trebbia » una gradazione alcolica minima naturale di gradi 10,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Trebbianino Val Trebbia » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino o giallo dorato chiaro;
odore: vinoso, leggermente aromatico, gradevole;
sapore: asciutto o leggermente amabile, delicato, talvolta un po' frizzante, sottile, piuttosto povero di corpo;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Trebbianino Val Trebbia» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purché le viti di tali vitigni non superino del 15% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma 1° saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione dalle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto Ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini dell'annotazione nel rispettivo albo.

(7779)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 4 giugno 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582 —	582 —	—	582 —	577 —	582 —	578,50	582 —	—	582 —
Dollaro canadese	584 —	584 —	—	584 —	579,50	584 —	580,40	584 —	—	584 —
Franco svizzero	190,75	190,75	—	190,75	189 —	190,70	190,81	190,75	—	190,75
Corona danese	99,10	99,10	—	99,10	97,40	99,10	98,60	99,10	—	99,10
Corona norvegese	105,14	105,14	—	105,14	104 —	105,14	104,65	105,14	—	105,14
Corona svedese	138,40	138,40	—	138,40	137 —	138,40	138,10	138,40	—	138,40
Fiorino olandese	211,15	211,15	—	211,15	209 —	211,10	210,88	211,15	—	211,15
Franco belga	15,55	15,55	—	15,55	15,35	15,50	15,58	15,55	—	15,55
Franco francese	136,40	136,40	—	136,40	135 —	136,35	135,90	136,40	—	136,40
Lira sterlina	1503,75	1503,75	—	1503,75	1490 —	1503,75	1497 —	1503,75	—	1503,75
Marco germanico	220,45	220,45	—	220,45	218 —	220,40	220,75	220,45	—	220,45
Scellino austriaco	30 —	30 —	—	30 —	29,75	30,10	30,02	30 —	—	30,09
Escudo portoghese	24,50	24,50	—	24,50	23,25	24,45	24,50	24,50	—	24,50
Peseta spagnola	10,04	10,04	—	10,04	10,15	10,03	10,25	10,04	—	10,04
Yen giapponese	2,215	2,215	—	2,215	2,21	2,21	2,225	2,215	—	2,21

Media dei titoli del 4 giugno 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,25
» 5 % (Ricostruzione)	99,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,975
» 5 % (Città di Trieste)	97,025
» 5 % (Beni esteri)	94,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,225
» 5,50 % » » 1968-83	94,60
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,20
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 giugno 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	580,25
Dollaro canadese	582,20
Franco svizzero	190,78
Corona danese	98,85
Corona norvegese	104,895
Corona svedese	138,25
Fiorino olandese	261,015
Franco belga	15,565
Franco francese	136,15
Lira sterlina	1500,375
Marco germanico	220,60
Scellino austriaco	30,055
Escudo portoghese	24,50
Peseta spagnola	10,145
Yen giapponese	2,22

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1973 al 28 febbraio 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 266/73 e n. 412/73.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-2-1973 al 15-2-1973	dal 16-2-1973 al 28-2-1973
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	04.01-111	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	8.418,75	8.550,00
	04.01-115	b. altri	7.168,75	7.300,00
		II. altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		1. inferiore o uguale a 4 %		
	04.01-210	aa. latte scremato	7.168,75	7.300,00
	04.01-251	bb. altri	7.168,75	7.300,00
	04.01-255	2. superiore a 4 %	9.125,00	9.325,00
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		1. inferiore o uguale a 4 %:		
	04.01-310	aa. latte scremato	6.543,75	6.675,00
	04.01-351	bb. altri	6.543,75	6.675,00
	04.01-355	2. superiore a 4 %	8.500,00	8.700,00
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):		
	04.01-801	I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %	21.393,75	22.125,00
	04.01-803	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	45.262,50	46.800,00
	04.01-805	III. superiore a 45 %	69.950,00	72.331,25
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	04.02-110	I. Siero di latte	3.593,75	3.593,75
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5 %	19.718,75	19.718,75
	04.02-230	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % . . .	39.943,75	39.943,75
	04.02-271	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % . . .	41.193,75	41.193,75
	04.02-275	4. superiore a 29 %	50.868,75	49.787,50
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5 %	15.968,75	15.968,75
	04.02-330	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % . . .	36.193,75	36.193,75
	04.02-371	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % . . .	37.443,75	37.443,75
	04.02-375	4. superiore a 29 %	47.118,75	46.037,50
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	9.668,75	9.668,75
	04.02-430	2. altri	13.050,00	13.050,00
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45 %	45.262,50	46.800,00
	04.02-475	2. superiore a 45 %	69.950,00	72.331,25

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-2-1973 al 15-2-1973	dal 16-2-1973 al 28-2-1973
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	04.02-501	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	18.125,00	18.125,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	20.625,00	20.625,00
	04.02-505	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	22.500,00	22.500,00
	04.02-507	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	23.750,00	23.750,00
		b. altri (*e*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	159,69 per kg (*f*)	159,69 per kg (*f*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	361,94 per kg (*f*)	361,94 per kg (*f*)
	04.02-655	cc. superiore a 27 %	471,19 per kg (*f*)	460,38 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	159,69 per kg (*g*)	159,69 per kg (*g*)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	361,94 per kg (*g*)	361,94 per kg (*g*)
	04.02-755	cc. superiore a 27 %	471,19 per kg (*g*)	460,38 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	18.175,00	18.175,00
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45 %	452,63 per kg (*g*)	468,00 per kg (*g*)
	04.02-905	2. superiore a 45 %	699,50 per kg (*g*)	723,31 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	82.293,75	85.093,75
	04.03-900	B. altro	100.400,00	103.812,50
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:		
	04.04-111	1. uguale o superiore a 1[illegible]58 u.c. ed infe[illegible] a 162,58 [illegible] c.	9.375,00	9.375,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 162,[illegible] c.	49.356,25 (*m*)	49.356,25 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 162,58 u.c. e inferiore a 190,58 u.c. per 100 kg di peso netto	9.375,00	9.375,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190,58 u.c. per 100 kg di peso netto	49.356,25 (*m*)	49.356,25 (*m*)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 210,58 u.c. per 100 kg di peso netto	49.356,25 (*m*)	49.356,25 (*m*)
	04.04-190	II. altri	49.356,25	49.356,25
	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	50.075,00 (*p*)	50.075,00 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	04.04-301	I. Gorgonzola	25.593,75	25.593,75
	04.04-305	II. altri	25.593,75	25.593,75

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-2-1973 al 15-2-1973	dal 16-2-1973 al 28-2-1973
04.04 (*segue*)		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750,00	18.750,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375,00	19.375,00
	04.04-403	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875,00	21.875,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48 %	43.306,25	43.450,00
	04.04-405	2. superiore a 48 %	50.706,25	51.381,25
	04.04-407	b. superiore a 36 %	100.706,25	101.381,25
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47 %:		
	04.04-511	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	50.075,00	50.075,00
	04.04-513	2. Pecorino	50.075,00	50.075,00
	04.04-515	3. altri	50.075,00	50.075,00
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	44.406,25	44,406,25
		2. Tilsit, avente tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):		
	04.04-731	aa. inferiore o uguale a 48 %	41.181,25 (*t*)	41.181,25 (*t*)
	04.04-735	bb. superiore a 48 %	41.181,25 (*u*)	41.181,25 (*u*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*s*)	41.181,25 (*v*)	41.181,25 (*v*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	41.181,25 (*v*)	41.181,25 (*v*)
		5. altri:		
	04.04-770	aa. formaggi e ricotta, freschi	41.181,25	41.181,25
	04.04-780	bb. non nominati	41.181,25	41.181,25
		c. superiore a 72 %:		
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	30.887,50	30.887,50
	04.04-860	2. altri	88.056,25	88.056,25
		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	04.04-911	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	50.075,00	50.075,00
	04.04-913	2. Pecorino	50.075,00	50.075,00
	04.04-915	3. altri	50.075,00	50.075,00
		b. altri:		
	04.04-950	1. formaggi e ricotta, freschi	88.056,25	88.056,25
	04.04-970	2. non nominati	88.056,25	88.056,25
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.212,50	10.212,50
	17.02-190	II. altri	10.212,50	10.212,50
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.05-201	I. lattosio	10.212,50	10.212,50
	17.05-205	II. sciroppo di lattosio	10.212,50	10.212,50

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-2-1973 al 15-2-1973	dal 16-2-1973 al 28-2-1973
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	13.225,00	13.225,00
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	16.900,00	16.900,00
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	15.862,50	15.862,50
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	13.175,00	13.175,00
	23.07-500	II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	16.900,00	16.900,00

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di quesa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. - L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. - Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. - Lire 1.350,00 (milletrecentocinquanta e zero centesimi).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. - L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. - Lire 1.350,00 (milletrecentocinquanta e zero centesimi).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g;
oppure:
— di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 44,90 u.c. (pari a lire 28.062,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 64,90 u.c. (pari a lire 40.562,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 44,90 u.c. (pari a lire 28.062,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(7626)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Vigatto

Con decreto 21 novembre 1972, n. 365, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo del torrente Parma in comune di Vigatto (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 96, della superficie di mq. 560, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 6 maggio 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Parma; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8180)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 1672, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1973, al registro n. 6, Lavori pubblici, foglio n. 15, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 2 ottobre 1971 proposto dal sig. Antonio Trifance, assegnatario di un alloggio popolare sito in Lecce alla via Manzoni n. 48, palazzo A, interno 4, avverso la delibera 14 maggio 1971, n. 1030 della commissione regionale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari e ciò per mancata notifica del ricorso anzidetto all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce ed alla commissione regionale di cui sopra.

(7782)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Sestri Levante

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 781 in data 11 aprile 1973 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Sestri Levante relativa alle disposizioni sulle distanze di cui alla tabella allegata alle annesse norme di attuazione.

Copia del suddetto decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica.

(7786)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Meldola

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 613 del 27 aprile 1973 è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Meldola (Forlì) con deliberazione n. 208 del 7 dicembre 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7736)

Approvazione del piano di zona del comune di Predappio

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 612 del 27 aprile 1973 è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Predappio (Forlì) con deliberazione n. 84 del 14 aprile 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7737)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova, ruolo personale tecnico industriale ed agrario, carriera di concetto, dell'Amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Vista la legge 4 agosto 1971, n 606;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1972, registro n. 2, foglio n. 178, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a due posti di tecnico industriale nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario, riservato al personale tecnico industriale delle carriere di concetto di altre amministrazioni dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1972, registro n. 2, foglio n. 179, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a due posti di tecnico agrario nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario, riservato al personale delle carriere di concetto di altre amministrazioni dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Considerato che alla data di scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande di ammissione a tali concorsi ha chiesto di parteciparvi un solo funzionario, per cui tre dei suddetti quattro posti rimarranno scoperti e possono, quindi, essere sin d'ora utilizzati per il pubblico concorso;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai sensi del quale un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici per effetto di norme di leggi o regolamentari deve essere conferito, nella prima applicazione delle norme medesime, mediante concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Considerato che il computo del terzo dei posti da attribuire ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, del 1970, deve essere effettuato detraendo dai dieci posti recati in aumento con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 275, del 31 marzo 1971, nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario quello corrispondente al solo impiegato che ha chiesto di partecipare ai concorsi banditi con i decreti ministeriali 11 giugno 1971, dianzi citati, nonché quelli, in numero di sei, corrispondenti al personale che, alla data di entrata in vigore del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1971, trovansi in posizione soprannumeraria nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario;

Che, di conseguenza, i posti da riservare al personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ascendono ad una sola unità;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1972, registro n. 38, foglio n. 164, col quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico principale industriale in prova, riservato agli impiegati delle carriere esecutive dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Atteso che dei quattro posti come sopra attualmente disponibili nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario, l'Amministrazione, in relazione alle attuali esigenze dei servizi, ravvisa la necessità di metterne a concorso due per tecnici agrari e due per tecnici industriali, destinando il posto spettante al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, alla categoria dei tecnici industriali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova (parametro 160) nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Uno dei suddetti posti è riservato, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, a favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 2.

Qualora il posto, come sopra riservato, non venisse coperto, esso sarà conferito ad altro aspirante risultato idoneo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di perito industriale per la elettrotecnica:

a) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a mt. 1,60;

f) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dallart. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, dovranno pervenire, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Ufficio I.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute per quasiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quali dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a mt. 1,60;

8) non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

10) la propria residenza ed il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. La dichiarazione di cui al n. 6 del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni e integrazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

g) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili e degli operai di ruolo dello Stato, nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione ai

decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde, altresì, da tale limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 4, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dalla Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale di studio di cui al precedente articolo 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciato da notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 672, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) il certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è obbligatoria, in ogni caso, conterra la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a mt. 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, la dichiarazione che l'invalido per la natura ed il grado della invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati *riformati* o rivedibili dal competente consiglio di leva, il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio di leva, il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana); 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a 3 mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciuto con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui al n. 7) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria i quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 6;

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I concorrenti ultimente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica e ricoprire il posto cui aspirano e la statura;

5) la dichiarazione di cui al numero 8) del precedene art. 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte, dirette ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del ruolo, avranno per oggetto:

1) elettrotecnica generale;

2) impianti elettrici e costruzioni elettrotecniche.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

b) legge sull'assicurazione obbligatoria sulla invalidità e la vecchiaia, legge sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, contro le malattie professionali e sugli infortuni sul lavoro;

c) elementi di diritto, di economia e di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Gli esami scritti si svolgeranno in Roma, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I candidati ammessi agli esami dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento della loro identità personale.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1973
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 344

(8098)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Umbria, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-1972;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità a ispettore sanitario per Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Umbria, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sessione anno 1971-72 nominata con decreto ministeriale 1° settembre 1972 e modificata con decreto ministeriale 11 ottobre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità a ispettore sanitario per Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Umbria, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sessione anno 1971-72 con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Annunziata Tommaso, nata a Caserta il 2 luglio 1917 . . . . . . punti 100 su 100
2. Ciauri Gaetano, nato a Roma il 20 ottobre 1925 . . . . » 100 »
3. De Caria Francesco, nato a Vallelonga il 30 gennaio 1927 . . . . . » 100 »
4. Maida Alessandro Arcangelo, nato a Sommatino il 20 novembre 1938 . . » 100 »
5. Megale Claudio, nato a Strangolagalli il 6 giugno 1945 . . . . . . » 100 »
6. Mirisola Filippo, nato a Pietraperzia il 20 febbraio 1928 . . . . . » 100 »
7. Pulga in Leggio Paola, nata a Ferrara il 31 gennaio 1940 . . . . . » 100 »
8. Russo Giovanni Maria, nata a Catania il 10 giugno 1939 . . . . . . » 100 »
9. Sfacteria Corrado, nato a Messina il 23 aprile 1929 . . . . . . » 100 »
10. Spalatin Giuseppe, nato ad Arbe (Iugoslavia) il 12 maggio 1920 . . . . » 100 »
11. Stigliano Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 18 agosto 1931 . . . . » 100 »
12. Vetere Carlo, nato a Novara il 15 luglio 1925 . . . . . . » 100 »
13. Puntillo Stelio, nato a Cerisano, il 27 agosto 1925 . . . . » 98 »

	Nominativo		Punti	
14.	Satta Giuseppe, nato a Buddusò l'8 giugno 1924	punti	98	su 100
15.	Boccia Antonio, nato a S. Giorgio a Cremano il 22 novembre 1942	»	96	»
16.	Bernard Vittorio, nato a Carloforte il 4 giugno 1930	»	95	»
17.	Citarella Giovanni, nato a Roma il 15 dicembre 1933	»	95	»
18.	Di Addario Armando, nato a Milano il 10 gennaio 1934	»	95	»
19.	Maisto Fernando, nato a Roma il 1° gennaio 1935	»	95	»
20.	Marchetti Cesare, nato a Roma il 21 giugno 1941	»	95	»
21.	Matrisciano Antonio, nato a S. Paolo Belsito il 26 marzo 1937	»	95	»
22.	Palumbo Giulio, nato a Melfi il 7 gennaio 1927	»	95	»
23.	Rizzo Giovanni, nato a Francavilla Fontana, il 4 marzo 1939	»	95	»
24.	Sagliocco Mario, nato a Trentola Ducenta il 3 giugno 1944	»	95	»
25.	Tarsitani Gianfranco, nato a Roma il 12 gennaio 1945	»	95	»
26.	Laudisio Francesco Paolo, nato a Nola il 23 settembre 1931	»	92	»
27.	Riccio Gianfernando, nato a Milano il 4 novembre 1930	»	92	»
28.	Gaudio Raffaele, nato a Bari il 19 giugno 1934	»	90	»
29.	Marino Giovanni, nato a Nicotera il 5 ottobre 1932	»	90	»
30.	Marchiello Antonio, nato a Napoli il 16 giugno 1936	»	88	»
31.	Nuzzo Vincenzo, nato a S. Maria a Vico l'8 novembre 1928	»	88	»
32.	Minissale Vittorio, nato a Bronte il 16 agosto 1915	»	88	»
33.	Uccello Carlo, nato a Napoli il 19 settembre 1933	»	88	»
34.	Aragona Domenico, nato a Villa San Giovanni il 9 luglio 1937	»	85	»
35.	Leardi Luciano, nato a Castell'Arquato il 10 dicembre 1927	»	85	»
36.	Limata Romano, nato a Vitulano il 22 settembre 1930	»	85	»
37.	Manini Giovanni, nato a Feltre l'8 aprile 1931	»	85	»
38.	Greco Maria Lena, nata a Palermo il 18 maggio 1940	»	82	»
39.	Leopardi Giuseppe, nato a S. Croce Camerina il 9 maggio 1937	»	82	»
40.	Acierno Domenico Andrea, nato a Salerno il 10 novembre 1937	»	80	»
41.	Anania Vito, nato a Marsala il 6 dicembre 1920	»	80	»
42.	Beomonte Zobel Michele, nato a Foggia il 24 gennaio 1929	»	80	»
43.	Bernardi Giovanna, nata a Roma il 15 aprile 1947	»	80	»
44.	Chimenti Giuseppe, nato a Palermo il 21 giugno 1945	»	80	»
45.	D'Andrea Rosa, nata a Taranto il 19 ottobre 1934	»	80	»
46.	Di Maggio Silvana, nata a Palermo il 18 marzo 1937	»	80	»
47.	Gagliardi Luciano, nato a Filacciano il 28 aprile 1929	»	80	»
48.	Londrillo Pasquale, nato a Mosciano S. Angelo il 13 febbraio 1927	»	80	»
49.	Marra Angelo, nato a Nardò il 4 agosto 1925	»	80	»
50.	Milella Vincenzo, nato a Napoli il 3 marzo 1917	»	80	»
51.	Pecchillo Ferdinando, nato a Potter Ave (USA) il 24 settembre 1927	»	80	»
52.	Pinna Battistino, nato a Thiesi il 29 luglio 1925	»	80	»
53.	Prozzo Ennio, nato a Brescia il 15 gennaio 1921	»	80	»
54.	Sepe Emilio, nato a Napoli il 28 agosto 1931	»	80	»
55.	Solinas Giulio, nato a Quartucciu il 9 ottobre 1929	punti	80	su 100
56.	Viola Vincenzo, nato a Foggia il 14 luglio 1923	»	80	»
57.	Zinzi Saverio, nato a Catanzaro il 13 aprile 1945	»	80	»
58.	Di Lauro Guido Maria, nato a Napoli il 10 ottobre 1926	»	78	»
59.	Lamanna Dante, nato a Castel S. Lorenzo il 1° gennaio 1924	»	78	»
60.	Marfella Vincenzo, nato a Napoli il 19 novembre 1923	»	78	»
61.	Parise Antonio, nato a Napoli il 13 giugno 1928	»	78	»
62.	Tarantello Antonino, nato a Rosolini l'8 aprile 1932	»	78	»
63.	Arenare Felice, nato a Sanza il 12 maggio 1924	»	75	»
64.	Cappotto Mario, nato a Foligno il 9 febbraio 1926	»	75	»
65.	Caramazza Diego, nato a Favara il 2 ottobre 1938	»	75	»
66.	Caruso Elio, nato a Napoli il 13 giugno 1925	»	75	»
67.	Ciriminna Saverio, nato a Catania l'8 ottobre 1944	»	75	»
68.	Corradi Attilio, nato a Bari il 4 gennaio 1922	»	75	»
69.	Costa' Italo Antonio, nato a Maglie il 18 novembre 1924	»	75	»
70.	D'Aloia Raffaele, nato a Castelnuovo della Daunia il 12 agosto 1933	»	75	»
71.	Fiorenza Ezio Ignazio Luciano, nato a Riesi l'8 gennaio 1936	»	75	»
72.	Garbo Domenico, nato a Palermo il 21 luglio 1932	»	75	»
73.	Irollo Ciro, nato a Gragnano il 30 maggio 1932	»	75	»
74.	Lotti Giovanni, nato a Terni il 19 marzo 1925	»	75	»
75.	Mura Abele, nato a Terralba il 10 marzo 1928	»	75	»
76.	Pagliuso Urbano, nato a Troia il 31 ottobre 1924	»	75	»
77.	Paolone Giuseppe, nato a Rotello il 16 ottobre 1938	»	75	»
78.	Pasquini Paolo, nato a Roma il 18 febbraio 1946	»	75	»
79.	Pellegrini Stelio, nato a Valmontone il 3 settembre 1930	»	75	»
80.	Pettinato Silvestro, nato a Troina il 29 maggio 1942	»	75	»
81.	Piscione Paride, nato a Montesilvano il 21 giugno 1924	»	75	»
82.	Pracanica Giuseppe, nato a Messina il 28 aprile 1934	»	75	»
83.	Preiti Giuseppe, nato a Varapodio il 9 giugno 1933	»	75	»
84.	Richichi Roberto, nato a Catona il 18 agosto 1928	»	75	»
85.	Scardina Salvatore, nato a Reggio Calabria il 18 aprile 1935	»	75	»
86.	Strano Alfio, nato a Lentini il 20 agosto 1924	»	75	»
87.	Angeloni Giuseppe, nato a Rieti il 18 agosto 1929	»	74	»
88.	Dalia Mario Michele, nato a Lauro il 2 gennaio 1932	»	74	»
89.	D'Arienzo Aldo, nato a Salerno il 3 gennaio 1928	»	74	»
90.	Di Ponzio Francesco, nato a Villavallelonga il 14 marzo 1926	»	74	»
91.	Fringuelli Raffaello, nato a Milano il 14 luglio 1921	»	74	»
92.	Lombardi Giuseppe, nato a Rutino il 4 luglio 1935	»	74	»
93.	Trerotoli Giuseppe, nato a Cassano delle Murge il 15 marzo 1941	»	74	»
94.	Nascani Andrea, nato a Terni il 29 maggio 1927	»	73	»
95.	Salvo Tonino, nato a Mazara del Vallo il 5 maggio 1940	»	73	»

96. Asaro Calogero, nato a S. Cataldo il 24 novembre 1928 . . . . . punti 70 su 100
97. Cedrola Nicola, nato a Torre Orsaia il 3 ottobre 1927 . . . . . . » 70 »
98. Di Ponzio Angelantonio, nato a Villavallelonga il 13 dicembre 1928 . . » 70 »
99. Iacopino Francesco, nato a Reggio Calabria il 16 gennaio 1940 . . . . » 70 »
100. Jannò Clara, nata a Roma l'8 dicembre 1931 . . . . » 70 »
101. Irollo Gerardo Maria, nato a Gragnano il 18 febbraio 1929 . . . . . » 70 »
102. Russo Francesco, nato a Patti il 14 novembre 1927 . . . . » 70 »
103. Urbani Enrico, nato a Roma il 18 maggio 1932 . . . . » 70 »
104. Valentino Laura, nata a Piana degli Albanesi il 1° marzo 1926 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(7749)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per il Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-1972;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità ad ispettore sanitario per il Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Marche nominata con decreto ministeriale 10 settembre 1972 e modificata con decreti ministeriali 27 ottobre 1972 e 23 ottobre 1972 e 26 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità ad ispettore sanitario per il Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Borra Giancarlo, nato a Gaverina Terme il 29 dicembre 1940 . . . . punti 100 su 100
2. Minerbi Giancarlo, nato a Bologna il 22 febbraio 1925 . . . . . . » 100 »
3. Manicardi Giancarlo, nato a Cordenons il 9 luglio 1934 . . . . » 99 »
4. Camerini Carlo, nato a Pesaro il 6 luglio 1929 . . . . » 98 »
5. Temperini Alberto, nato a Varese il 2 ottobre 1930 . . . . » 98 »
6. Baldi Riccardo, nato a Modena il 20 novembre 1946 . . . . » 95 »
7. Bocci Ferdinando, nato a Siena il 9 maggio 1928 . . . . » 95 »
8. Fantin Italo, nato a Roncade il 3 novembre 1919 . . . . » 95 »
9. Casetta Egidio, nato a Badia Polesine il 23 agosto 1927 . . . . . . » 87 »
10. Cavallo Franco, nato a Biella il 16 giugno 1947 . . . . » 86 »
11. Bencini Armando, nato a Firenze il 3 giugno 1929 . . . . » 85 »
12. Ricci Maccarini Ivo, nato a Conselice il 28 gennaio 1925 . . . . . . » 84 »
13. Perucca Roberto, nato a Torino il 9 giugno 1946 . . . . » 81 »
14. Bernardi in Muratore Adriana, nata a Rimini il 17 febbraio 1929 . . . punti 80 su 100
15. Nittoli Carlo Alberto, nato a Macerata il 3 dicembre 1928 . . . . . . » 80 »
16. Rangoni Romano, nato a Imola il 18 dicembre 1933 . . . . » 80 »
17. Rapallino Francesco, nato a Genova il 3 agosto 1918 . . . . » 79 »
18. Galatà Franco, nato a La Spezia il 18 gennaio 1926 . . . . » 78 »
19. Grasso Manfredi, nato a Torino il 23 luglio 1945 . . . . » 78 »
20. Bixio David, nato a Sestri Levante il 1° gennaio 1923 . . . . . . » 76 »
21. Caccopalmerio Mario, nato a San Giuliano Milanese il 24 settembre 1941 . » 76 »
22. Chini Aldo, nato a Siena il 23 aprile 1939 . . . . » 75 »
23. Fedrazzoni Umberto, nato a Sermide il 30 novembre 1941 . . . . . » 75 »
24. Gerola Augusto, nato a Milano il 29 ottobre 1928 . . . . » 73 »
25. Tripi Filippo, nato a Paternò il 17 dicembre 1940 . . . . » 73 »
26. Privitera Raffaele, nato a Taranto il 10 settembre 1930 . . . . . . » 72 »
27. Arcangeli Pierpaolo, nato a Rimini, il 18 ottobre 1942 . . . . . . » 70 »
28. Baccini in Urbano Clementina, nata a Sesto Fiorentino, il 5 maggio 1933 . » 70 »
29. Bongiovanni Carlo Lorenzo, nato a Castelmassa il 9 aprile 1934 . . . . » 70 »
30. Cognasso Pier Augusto, nato a Torino il 23 gennaio 1925 . . . . . . » 70 »
31 Gatti Roberto, nato a Fabriano il 26 marzo 1922 . . . . » 70 »
32. Menni Vincenzo, nato a Palermo il 26 agosto 1944 . . . . » 70 »
33 Tarozzi Giuseppe, nato a Ravarino il 15 marzo 1924 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(7751)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-1972;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1971-1972, nominata con decreto ministeriale 15 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1971-1972, con il punteggio e fianco di ciascuno indicato:

1. Cadrobbi Paolo, nato ad Arco di Trento il 27 settembre 1938 . . . . . punti 100 su 100
2. Carotti Alvaro, nato a Montecarotto il 3 dicembre 1927 . . . . . . » 100 »
3. Catalano Giuseppe, nato a Brindisi il 20 gennaio 1938 . . . . . . » 100 »
4. Ciatto Aldo, nato a Livorno il 22 novembre 1927 . . . . » 100 »
5. De Lalla Fausto, nato a Pisa il 14 giugno 1938 . . . . » 100 »

6. Ferrarini Eduardo, nato a Siracusa il 16 dicembre 1924 . punti 100 su 100
7. Magliulo Eustachio, nato a Juiz de Fora (Brasile) il 17 novembre 1935 » 100 »
8. Morreale Bubella Salvatore, nato ad Agrigento il 4 giugno 1936 » 100 »
9. Pizzaferri Aldo, nato a Traversetolo il 15 dicembre 1922 . » 100 »
10. Ricciardi Rosario, nato a S. Teresa Riva il 26 luglio 1936 » 100 »
11. Russo Nicola, nato a Pellezzano il 1° gennaio 1926 . » 100 »
12. Serra Pietro Francesco, nato a Cosenza il 21 gennaio 1938 . » 100 »
13. Braito Assunta, nata a Genova il 19 aprile 1936 » 98 »
14. Coppola Lorenzo, nato a S. Sossio Baronia l'11 giugno 1923 » 98 »
15. Manganaro Mario, nato a Parigi il 15 giugno 1929 » 98 »
16. Piersantelli Nicolò, nato a Genova il 31 maggio 1938 . » 98 »
17. Restivo Onofrio, nato a Campofranco il 29 ottobre 1937 » 98 »
18. Cavinato Giulia, nata a Curtarolo il 9 agosto 1934 » 96 »
19. Tentarelli Roberto, nato a Pescara il 4 gennaio 1932 » 96 »
20. Collarile Pasquale, nato a Benevento il 23 luglio 1932 » 95 »
21. Loffredo Luigi, nato a Napoli il 7 maggio 1922 » 95 »
22. Loschiavo Francesco, nato a Placanica il 1° ottobre 1929 . » 95 »
23. Pastore Giuseppe, nato ad Andria l'11 giugno 1937 . » 95 »
24. Piccinino Felice, nato a Napoli il 6 dicembre 1937 . » 95 »
25. De Santis Salvatore, nato a Sortino l'11 settembre 1918 » 94 »
26. Guerriero Modestino, nato ad Ariano Irpino il 23 dicembre 1925 » 94 »
27. Boggiano Carlo Alberto, nato a La Spezia il 3 gennaio 1935 . » 93 »
28. Grillone Valter, nato a Torino il 31 gennaio 1932 » 93 »
29. Laurenti Giovanni Battista, nato a Viterbo il 23 febbraio 1933 . » 93 »
30. Moscati Luigi, nato ad Amatrice il 20 dicembre 1923 » 93 »
31. Paradisi Franco, nato a Roma il 28 ottobre 1935 . » 93 »
32. Sirena Giuseppe, nato a Treviso il 20 marzo 1936 » 93 »
33. Fortunato Antonio, nato a Pola il 5 maggio 1933 » 90 »
34. Imparato Luca, nato a Napoli il 25 settembre 1928 . » 90 »
35. Maoli Elvio, nato a La Spezia il 29 gennaio 1922 . » 90 »
36. Mazzitelli Liliana, nata a Napoli il 1° dicembre 1928 . » 90 »
37. Michieletto Pietro, nato ad Udine il 1° aprile 1928 » 90 »
38. Paternò Michele, nato a Castelmezzano l'11 febbraio 1926 . » 90 »
39. Pucci Roberto, nato a Roma il 6 agosto 1930 . » 90 »
40. Santagati Giuseppe, nato a Pellaro il 13 ottobre 1937 » 90 »
41. Castaldo Michele, nato a Napoli il 18 marzo 1924 » 86 »
42. Perruna Francesco, nato a Napoli il 5 giugno 1928 » 83 »
43. Rolli Rinaldo, nato a Trieste il 28 febbraio 1928 » 82 »
44. Santangelo Arturo, nato a Catania il 12 giugno 1918 » 82 »
45. Balestrieri Giovan Giuseppe, nato ad Ischia il 10 gennaio 1938 » 80 »
46. Pasquale Aldo, nato a Torino il 22 settembre 1932 . » 80 »
47. Ricciardiello Pietro Tito, nato a Pisa il 14 ottobre 1936 punti 80 su 100
48. Squame Giovanni, nato a Napoli il 1° ottobre 1935 » 80 »
49. Giannini Valerio, nato a Roma l'8 ottobre 1935 » 78 »
50. Puglisi Nunzio, nato a Messina il 22 gennaio 1926 » 78 »
51. Rosella Pietro Paolo, nato a Vittoria il 26 febbraio 1927 » 78 »
52. Russo Giacomo, nato a Seminara il 16 luglio 1926 » 78 »
53. Mancini Luigi, nato a Milano il 9 luglio 1924 » 77 »
54. Da Villa Giuliano, nato a Napoli il 16 marzo 1935 » 76 »
55. De Maio Domenico, nato a Figline Vegliaturo il 10 novembre 1918 . » 76 »
56. Manganaro Francesco, nato a Valguarnera il 10 aprile 1933 » 76 »
57. Marioni Romolo, nato a Torino il 2 gennaio 1925 » 76 »
58. Casuccio Letizia, nata ad Agrigento il il 13 febbraio 1931 » 75 »
59. Catania Salvatore, nato a Siracusa il 22 luglio 1936 » 75 »
60. Cerrito Biagio, nato a Palermo il 25 agosto 1925 . » 75 »
61. Gheis Francesco, nato ad Urbino il 23 luglio 1926 » 75 »
62. Checchi Enrico, nato a Monterotondo il 25 maggio 1930 . . . . . » 72 »
63. Cirelli Augusto Francesco, nato ad Oratino il 3 agosto 1935 . . . . . » 72 »
64. Florio Pietro, nato a Bari il 6 agosto 1930 . . . . » 72 »
65. Foti Nicola, nato a Reggio Calabria il 21 settembre 1937 . . . . » 72 »
66. Ferri Silvio, nato ad Urbania il 25 novembre 1932 . . . . . . » 70 »
67. Lingetti Mario, nato a Napoli il 20 giugno 1928 . . . . » 70 »
68. Zini Mario Benedetto, nato a Bologna il 31 maggio 1926 . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(7750)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-1972;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1971-1972; nominata con decreto ministeriale 15 gennaio 1973 e modificata con decreti ministeriali 20 febbraio 1973 e 28 febbraio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Pistolese Giuseppe Raimondo, nato a Roma il 6 agosto 1936 . . . . . punti 100 su 100
2. Benedetti Valentini Fabrizio, nato a Spoleto il 12 ottobre 1936 . . . . » 97 »
3. Ferrero Roberto, nato a Torino il 18 ottobre 1925 . . . . » 96 »

4. Pedeferri Giuseppe, nato a Delebio il 18 marzo 1937 punti 94 su 100
5. Astolfi Daniel, nato a Siviglia il 3 giugno 1935 » 92 »
6. Coppolino Salvatore, nato a Milazzo il 10 novembre 1935 » 92 »
7. Ferrero Sergio, nato a Milano l'11 agosto 1937 » 90 »
8. Dalla Costa Francesco, nato a Schio il 7 marzo 1930 » 88 »
9. Ghilardi Fulvio, nato a Torino il 23 dicembre 1930 . . » 87 »
10. Stancanelli Vincenzo, nato a Palermo il 13 novembre 1933 » 87 »
11. Danese Callisto, nato ad Andria l'8 marzo 1928 » 85 »
12. Bressani Doldi Santo, nato a Pandino il 1° luglio 1934 . » 76 »
13. Giubbolini Giovanni, nato a Poggibonsi il 26 agosto 1936 . » 76 »
14. Martinelli Gianluigi, nato a Valdidentro il 10 ottobre 1928 » 76 »
15. Baroni Benedetto, nato a Trieste il 17 maggio 1937 . » 75 »
16. Concioli Massimo, nato a Milano il 10 settembre 1925 » 75 »
17. Contorni Luigi, nato ad Abbadia S. Salvatore il 6 dicembre 1927 . » 75 »
18. Papadia Franco, nato a Uggiano La Chiesa il 4 gennaio 1933 . » 75 »
19. Tajana Alberto, nato a Como il 1° aprile 1934 . » 75 »
20. Girivetto Franco, nato a Torino l'8 settembre 1930 » 74 »
21. Biglioli Paolo, nato a Sondrio il 26 gennaio 1939 » 72 »
22. Tomassini Nicola, nato a Bologna il 19 marzo 1935 » 72 »
23. Titone Michele, nato a Palermo il 22 giugno 1936 » 70 »
24. Botta Giancarlo, nato a Milano l'11 giugno 1932 . » 70 »
25. Botti Emanuele, nato a Mantova il 25 novembre 1928 » 70 »
26. Maraglino Vincenzo, nato a Taranto l'8 dicembre 1937 . » 70 »
27. Pusateri Raimondo, nato a Villa S. Giovanni il 16 luglio 1923 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(7748)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Rinvio delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1972, n. 336, e nel 1° supplemento al Bollettino Ufficiale P.T. n. 1 del 1° gennaio 1973, parte 2ª, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per esami a settecento posti di revisore di esercizio in prova — ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI) — e sono stati stabiliti il diario e le sedi di espletamento delle prove scritte;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1973, n. 2742, con il quale è stata soppressa la sede di esame di Ancona ed è stata istituita una nuova sede a Pesaro;

Considerato che per causa di forza maggiore non è possibile assicurare il regolare svolgimento delle prove scritte del citato concorso nei giorni stabiliti dall'art. 10 del bando (20 e 21 aprile 1973) e che pertanto occorre differire l'effettuazione delle prove stesse;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a settecento posti di revisore di esercizio in prova — ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni — bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695, modificato con decreto ministeriale 19 febbraio 1973, n. 2742, fissate per i giorni 20 e 21 aprile 1973, sono rinviate ai giorni 24 e 25 settembre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 aprile 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1973
Registro n. 26, foglio n. 1

(7746)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Errata-corrige

Nell'art. 5 del Concorso pubblico, per esami, a complessivi centonovantadue posti nella qualifica iniziale del ruolo d'ordine di categoria esecutiva per le mansioni di operatore da adibire alla perforazione e verifica dei supporti meccanografici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 12 maggio 1973, dove è scritto: « tre funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore *generale;* » leggasi: « tre funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore *centrale;* ».

(8102)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario della Corte dei conti

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1971, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1972, con il quale è stato prorogato di trenta giorni il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Visti i propri decreti in data 11 aprile e 9 dicembre 1972, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 3 giugno 1972 il primo e n. 44 del 17 febbraio 1973 il secondo, di nomina, nonchè di sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti in data 19 aprile 1973, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 291, con il quale la commissione esaminatrice è stata integrata per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera (inglese e francese) prevista dal programma degli esami;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 26 novembre 1971:

1. Giovannini Giorgio	punti	25,450
2. Camarda Guido	»	24,965
3. Trojani Carlo Antonio	»	24,650
4. Pallotta Rita nata Arrigoni	»	24,600
5. Nicolai Amedeo	»	23,550
6. Amabile Francesco	»	23,400
7. Iovino Giovanni	»	23,085
8. De Stefano Fausto	»	22,920
9. Sommovigo Gualtiero	»	22,500
10. Ferrara Antonio	»	22,425
11. Morgante Davide	»	22,380
12. Sandrelli Enrico	»	22,335
13. Granatiero Carlo, coniugato con un figlio	»	22,250
14. Cazzuola Umberto, coniugato	»	22,250
15. Cerbara Corrado	»	22,247
16. Passeroni Enrico	»	22,235
17. Bellisario Giuseppe	»	22,075
18. Piscitelli Giovanni	»	21,710
19. Leone Gennaro	»	21,550
20. Faracca Gennaro	»	21,500
21. Isopi Bruno	»	21,480
22. Daniele Placido	»	21,425
23. Reppucci Ugo	»	21,420
24. Cassioli Angiolino	»	21,175
25. Milli Lorenzo	»	21,145
26. Coscioni Carlo	»	20,695
27. Parente Angelo	»	20,570
28. Franceschetti Franco	»	20,500
29. Piccinni Mario	»	20,025
30. Borrelli Giuseppe	»	20,005

Art 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensive dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Giovannini Giorgio
2) Camarda Guido
3) Trojani Carlo Antonio
4) Pallotta Rita nata Arrigoni
5) Nicolai Amedeo
6) Amabile Francesco
7) Iovino Giovanni
8) De Stefano Fausto
9) Sommovigo Gualtiero
10) Ferrara Antonio
11) Morgante Davide
12) Sandrelli Enrico
13) Granatiero Carlo
14) Cazzuola Umberto
15) Cerbara Corrado
16) Passeroni Enrico
17) Bellisario Giuseppe
18) Piscitelli Giovanni
19) Leone Gennaro
20) Faracca Gennaro
21) Isopi Bruno
22) Daniele Placido
23) Reppucci Ugo
24) Cassioli Angiolino
25) Milli Lorenzo
26) Coscioni Carlo
27) Parente Angelo
28) Franceschetti Franco
29) Piccinni Mario
30) Borrelli Giuseppe

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1973

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1973
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 193

(8340)

REGIONE UMBRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto che è stato espletato dalla commissione esaminatrice il concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1969, il cui bando, emanato dal medico provinciale di Perugia con provvedimento n. 4600 del 15 settembre 1970, comprende la condotta di Città di Castello, frazione Lerchi e di Spello;

Visto che la graduatoria formulata dalla commissione come risulta dal verbale dei lavori relativi, è stata la seguente:

1. Lannaioli Norma	punti	63,77	su 120
2. Bucci M. Domenica	»	57,20	»
3. Ciancaleoni Carla	»	46,95	»

Visto che l'ordine delle sedi richieste dalle concorrenti vincitrici è stato:

Lannaioli Norma: condotta di Spello; condotta di Città di Castello;

Bucci M. Domenica: condotta di Città di Castello; condotta di Spello;

Visti gli articoli 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 che trasferisce alle regioni a statuto ordinario le attribuzioni amministrative dello Stato in materia;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice, delle candidate idonee nel concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia alla data del 30 novembre 1969:

1. Lannaioli Norma	punti	63,77	su 120
2. Bucci M. Domenica	»	57,20	»
3. Ciancaleoni Carla	»	46,95	»

Sono dichiarate vincitrici delle condotte poste a concorso le seguenti ostetriche:

Lannaioli Norma (residente a Casacastalda di Valfabbrica) per la condotta di Spello;

Bucci M. Domenica (residente a Città di Castello, via Tifernate, 52), per la condotta di Lerchi di Città di Castello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, nel Foglio per gli annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Dipartimento regionale per i servizi sociali della Prefettura di Perugia e dei Comuni di Città di Castello e di Spello.

Perugia, addì 22 marzo 1973

p. CONTI
Il vice presidente: TOMASSINI

(7637)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Stralcio di sedi dal concorso pubblico per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Comunica che, con decreto n. 6738 del 9 maggio 1973, sono state stralciate dal concorso pubblico per il conferimento di sedi farmaceutiche nella provincia bandito con decreto p.n. del 7 febbraio 1973, le seguenti sedi:

VI sede urbana di Aprilia, IV sede urbana di Sezze.

Latina, addì 16 maggio 1973

Il medico provinciale: REALMUTO

(7893)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1973, n. 21.

Rifinanziamento della legge regionale 11 agosto 1966, n. 21, modificata ed integrata dalla legge regionale 3 giugno 1969, n. 9, concernente provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 5 *aprile* 1973

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui all'articolo, 1, primo comma, della legge regionale 11 agosto 1966, n. 21, come sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1969, n. 9, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975.

Per i fini di cui al secondo comma dello stesso articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 3 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 9 — Categoria IX — il capitolo 6704 con la denominazione: « Spese per l'esecuzione di studi, di lavori di sondaggio, compresa l'installazione di impianti fissi di rilevamento, nonchè di ogni altra utile opera relativa alle ricerche idrogeologiche e climatiche » e con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 30 milioni autorizzato per l'esercizio 1973 con l'articolo 1, primo comma, della presente legge fa carico al sopracitato capitolo 6704, e quello di pari importo previsto per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito — al Titolo I — Sezione IV — Rubrica n. 9 — Categoria III — il capitolo 1452 con la denominazione: « Spese di funzionamento connesse con opere ed impianti di rilevamento delle risorse idriche nel territorio regionale e concernenti ogni altra utile ricerca idrogeologica e climatica » e con lo stanziamento di lire 3 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 9 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 3 milioni, autorizzato per l'esercizio 1973 con l'articolo 1, secondo comma, della presente legge, fa carico al sopraccitato capitolo 1452 e quello di pari importo previsto per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 marzo 1973.

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1973, n. 22.

Nuovi provvedimenti in materia di trasporti - Modifiche alle leggi regionali 23 aprile 1969, n. 5, 10 aprile 1972, n. 18 e 13 luglio 1972, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del 5 aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 10 *aprile* 1972, *n.* 18

Art. 1.

L'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, viene così modificato:

« In attesa che agli interventi regionali nel settore dei trasporti venga data una disciplina legislativa organica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi e, ove occorra, anche ad effettuare spese dirette:

a) per manifestazioni e convegni di propaganda, di studio e di ricerca sui problemi dei trasporti;

b) per incarichi di consulenza, di indagine e di collaborazione allo studio dei problemi dei trasporti di particolare interesse per la regione, nonchè per l'istituzione ed il funzionamento di commissioni, istituti ed enti rivolti allo sviluppo dei trasporti;

c) per l'istituzione, l'esercizio, ed il riordinamento di servizi di trasporto, marittimi, aerei e terrestri, compresi quelli stagionali, saltuari ed occasionali;

d) per la progettazione, la costruzione, la gestione, l'ammodernamento e la straordinaria manutenzione di opere ed infrastrutture al servizio dei trasporti di qualunque genere, in esse compresi gli scali aerei, minori, le autostazioni per viaggiatori e per merci, le piazzuole di sosta e le pensiline lungo i percorsi delle autolinee, i valichi di confine con le relative dotazioni di opere, fabbricati e servizi ».

CAPO II

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 13 *luglio* 1972, *n.* 28

Art. 2.

All'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1972, n. 28, dopo il terzo capoverso, viene aggiunto il seguente comma:

« Il contributo può essere concesso anche quando l'esercente abbia stipulato contratto di locazione di autobus di linea con patto di futura vendita. In tal caso, qualora la vendita non segua nei termini previsti dal contratto, l'esercente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale le somme percepite a titolo di contributo ».

Art. 3.

Per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1972, n. 28, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975.

CAPO III

Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 23 *aprile* 1969, *n.* 5

Art. 4.

Nel primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1969, n. 5, è aggiunto il seguente inciso: « nonchè per iniziative rivolte allo sviluppo di collegamenti aerei di particolare interesse per la Regione Friuli-Venezia Giulia ».

Art. 5.

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1969, n. 5, come modificata con l'articolo precedente, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977.

CAPO IV

Sovvenzione all'Ente autonomo del porto di Trieste per attività nel settore dei trasporti

Art. 6.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975 a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste per lo svolgimento di attività, ricerca e progettazione di iniziative, opere ed infrastrutture nel settore del trasporto pubblico anche ferroviario, nell'ambito delle direttive della programmazione economica e della pianificazione urbanistica.

La sovvenzione è concessa con decreto del Presidente della giunta regionale o dell'Assessore delegato ai trasporti.

CAPO V

Disposizioni finanziarie

Art. 7.

In relazione al disposto dell'articolo 1 della presente legge, la denominazione dei seguenti capitoli, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, viene così modificata:

cap. 1151 « Sovvenzioni, contributi e spese per manifestazioni e convegni di propaganda, di studio e di ricerca sui problemi dei trasporti, per incarichi di consulenza, indagine e collaborazione di particolare interesse per la regione, nonchè per l'istituzione ed il funzionamento di commissioni, istituti ed enti rivolti allo sviluppo dei trasporti »;

cap. 5453 « Sovvenzioni, contributi e spese per l'istituzione, l'esercizio ed il riordinamento di servizi di trasporto, marittimi, aerei e terrestri »;

cap. 5452 « Sovvenzioni, contributi e spese per la progettazione, la costruzione, l'ammodernamento, la gestione e la straordinaria manutenzione di opere ed infrastrutture al servizio dei trasporti ».

Art. 8.

La spesa di lire 900 milioni, autorizzata dall'articolo 3 della presente legge fa carico, per l'esercizio finanziario 1973, al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale del predetto esercizio, il cui stanziamento viene elevato a lire 1.800 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 900 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 3 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 900 milioni autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito — al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 2 — Categoria XI — il capitolo 5952 con la denominazione: « Sovvenzioni a favore del Consorzio per lo aeroporto Giuliano » e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 200 milioni, autorizzato con l'articolo 5 della presente legge, fa carico per l'esercizio finanziario 1973 al precitato capitolo 5952, e quello di pari importo previsto per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito — al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 2 — Categoria XI — il capitolo 5953 con la denominazione: « Sovvenzione all'Ente autonomo del porto di Trieste per attività di studio, ricerca e progettazione di iniziative, opere e infrastrutture nel settore dei trasporti » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 3 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 100 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1973 con l'articolo 6 della presente legge, fa carico al precitato capitolo 5953 e quello di pari importo previsto per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 marzo 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1973, n. 23.
Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali nel Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 5 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art. 1.

La Regione riconosce nella cultura un fattore essenziale per il progresso della comunità e ne favorisce lo sviluppo con il rispetto delle attribuzioni degli organi dello Stato.

Art. 2.

E' istituita, presso l'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, la commissione regionale per la cultura e l'arte. La commissione esprime pareri:

a) sugli orientamenti della politica e dell'azione culturale della Regione e sui rapporti tra l'Amministrazione regionale e le istituzioni operanti nel settore della cultura;

b) sui programmi generali e particolari di sviluppo delle attività culturali nel Friuli-Venezia Giulia presentati all'Amministrazione regionale;

c) sui programmi di attività degli enti e delle istituzioni previsti dall'art. 4;

d) sulle attività e sulle iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 11 e sulla loro ammissibilità alle provvidenze della presente legge;

e) sui piani d'intervento nel settore dello spettacolo predisposti dall'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 10;

f) sull'istituzione nel territorio regionale dei centri culturali di cui all'art. 16 e sul piano di ripartizione dei contributi di cui all'art. 22;

g) sugli interventi previsti dall'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 1972, n. 1, per agevolare la costruzione, l'acquisto, il ripristino, il riattamento, l'attrezzatura e l'arredamento di sale teatrali;

h) su ogni altro problema che le venga sottoposto in relazione agli scopi della presente legge.

Art. 3.

La commissione regionale per la cultura e l'arte è presieduta dall'Assessore all'istruzione e alle attività culturali ed è composta da:

a) i presidenti delle provincie di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine o i loro delegati;

b) il rettore dell'Università degli studi di Trieste;

c) il soprintendente ai monumenti e gallerie del Friuli-Venezia Giulia;

d) il soprintendente alle antichità competente per territorio;

e) dieci esperti della cultura e dell'arte, di cui due della minoranza linguistica slovena, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;

f) un rappresentante regionale della Federazione unitaria sindacale dei lavoratori;

g) il direttore del servizio delle attività culturali dello Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali.

Alle riunioni della commissione, in cui siano prese in esame le attività e le iniziative a livello provinciale e locale di cui all'art. 11, possono essere chiamati a partecipare, per ciascuna provincia, tre ulteriori esperti della cultura e dell'arte, di cui due designati dall'Amministrazione provinciale ed uno dell'Amministrazione del comune capoluogo.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali appartenente alla carriera direttiva.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, e dura in carica cinque anni.

CAPO II

Servizi culturali di interesse regionale

Art. 4.

La funzione di servizio culturale regionale è riconosciuta con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione e alle attività culturali, sentita la commissione regionale per la cultura e l'arte, agli enti e alle istituzioni che svolgano un'attività culturale qualificata e continuativa d'interesse regionale, che abbiano una struttura e un'organizzazione adeguate e che operino con precisi obiettivi programmatici.

Gli enti e le istituzioni, ai quali venga riconosciuta la funzione prevista dal precedente comma, svilupperanno i loro servizi nel territorio della regione a beneficio della intera comunità regionale.

A favore dei medesimi enti e istituzioni sono concesse sovvenzioni annuali rapportate al rilievo e alla proiezione della loro attività nell'ambito della regione.

Le sovvenzioni, quando siano destinate ad Enti teatrali, possono eccezionalmente essere ripartite anche in più esercizi, purchè vengano rispettati i limiti globali di spesa autorizzati dal successivo art. 27, lettera *a*), e non si vada oltre l'esercizio 1977, previsto dal primo comma dello stesso art. 27.

Art. 5.

La Regione sostiene, con apposite sovvenzioni, l'organizzazione e l'allestimento di mostre di preminente interesse regionale volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, etnico e artistico del Friuli-Venezia Giulia.

Le mostre di preminente interesse regionale costituiscono un servizio sociale e sono, come tali, largamente accessibili alla comunità della regione.

Il programma delle mostre di preminente interesse regionale è predisposto triennalmente da un apposito Comitato composto dai direttori dei musei provinciali di Gorizia, del museo civico di Pordenone, del civico museo « P. Revoltella » di Trieste, dei civici Musei di storia ed arte di Trieste e del museo civico e gallerie d'arte antica e moderna di Udine, sulla base delle proposte pervenute all'Amministrazione regionale.

Sul programma di cui al comma precedente si esprime la commissione regionale per la cultura e l'arte.

Art. 6

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi per lo sviluppo degli scambi culturali.

Art. 7.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi per promuovere e favorire la partecipazione della gioventù alla vita sociale e culturale comunitaria ed a manifestazioni giovanili internazionali nonchè per sostenere eventuali altre iniziative intese allo sviluppo dei servizi riservati alla gioventù.

Art. 8.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione ed alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli-Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale.

Art. 9.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, in occasione di mostre, rassegne e concorsi, acquisti di opere di arte figurativa per premiare artisti della regione che si siano segnalati per la qualità della propria produzione.

L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a procedere eccezionalmente all'acquisto di opere d'arte di particolare pregio, che ritenga opportuno assicurare definitivamente al patrimonio artistico del Friuli-Venezia Giulia.

Le opere d'arte così acquisite potranno essere eventualmente cedute a musei della regione al fine di garantirne la migliore conservazione e il pubblico godimento.

Art. 10.

E' autorizzata la concessione di una sovvenzione annua a favore dell'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di particolari piani d'intervento nel settore dello spettacolo secondo gli scopi statutari dell'ente.

I piani di cui al precedente comma saranno particolarmente rivolti a promuovere, attraverso il ripristino e l'attrezzatura di idonei locali, la creazione di nuovi circuiti teatrali e la diffusione degli spettacoli musicali e di prosa in tutto il territorio del Friuli-Venezia Giulia.

CAPO III

Servizi culturali d'interesse provinciale e locale

Art. 11.

La Regione incoraggia e soccorre nelle loro varie manifestazioni a livello provinciale e locale:

a) le attività e le iniziative volte a sviluppare e a diffondere la cultura letteraria, scientifica, socio-economica e urbanistica;

b) le attività musicali, liriche e concertistiche, e le iniziative miranti ad incrementare e a divulgare gli spettacoli e la cultura musicali;

c) le attività dei teatri di prosa e le iniziative intese ad incrementare e a divulgare gli spettacoli teatrali e la cultura teatrale e cinematografica;

d) le attività e le iniziative dirette a promuovere la cultura artistica e a diffondere la conoscenza del patrimonio artistico regionale;

e) le attività e le iniziative intese alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, linguistico e delle tradizioni popolari della Regione;

f) le attività e le iniziative rivolte a favorire l'elevazione culturale dei lavoratori;

g) le attività e le iniziative delle istituzioni, associazioni ed enti culturali della minoranza slovena.

Art. 12.

Una speciale funzione di servizio culturale nell'ambito provinciale può essere riconosciuta agli enti, alle istituzioni e alle associazioni che svolgono, nelle province in cui hanno sede, un'attività qualificata e continuativa a vantaggio dell'intera comunità provinciale nei settori indicati nell'art. 11.

Il riconoscimento della speciale funzione di cui al precedente comma è disposto dall'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali su conforme parere della commissione regionale per la cultura e l'arte integrata come previsto dall'art. 3, secondo comma.

Art. 13.

E' autorizzata, a favore degli enti, delle istituzioni e delle associazioni, ai quali sia stata riconosciuta una speciale funzione di servizio culturale nell'ambito provinciale, la concessione di sovvenzioni annuali rapportate al rilievo ed alla proiezione provinciale della loro attività.

E' altresì autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di enti, istituti, associazioni, circoli e comitati operanti a livello locale per lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative nei settori indicati nell'art. 11.

Le sovvenzioni sono concesse in base ai programmi di attività, all'importanza delle iniziative e ad ogni altro elemento utile per la determinazione dell'opportunità e della misura dell'intervento regionale.

CAPO IV

Disposizioni comuni ai capi II e III

Art. 14.

Le domande per la concessione delle sovvenzioni e dei contributi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 13 devono pervenire all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1973, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di gennaio.

Entro il termine improrogabile di un ulteriore mese da quello stabilito per la loro presentazione, le domande dovranno essere completate con la necessaria documentazione istruttoria comprendente una sintetica relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, il programma delle iniziative e delle manifestazioni progettate, i bilanci consuntivo e preventivo (o, in loro vece, a giudizio dell'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, una relazione sulla situazione finanziaria dell'ente), nonchè un preventivo, anche sommario, delle spese che si intendono affrontare con il richiesto contributo regionale.

Art. 15.

Le sovvenzioni e i contributi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 13 sono concessi con decreto dell'Assessore all'istruzione e alle attività culturali, previa deliberazione della giunta regionale, sulla base di eventuali piani annuali d'intervento nei vari settori.

I beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi sono tenuti a fornire, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.

Eventuali modifiche apportate per giustificato motivo ai programmi e ai preventivi di spesa originari potranno essere approvate, in via di sanatoria, dall'Assessore alla istruzione ed alle attività culturali.

CAPO V

Interventi per la costituzione di una rete di centri culturali

Art. 16.

Allo scopo di assicurare, attraverso un'adeguata rete infrastrutturale, la diffusione delle attività culturali in tutto il territorio del Friuli-Venezia Giulia, la Regione promuove e sostiene la realizzazione di appositi centri culturali, che costituiscono, con la scuola e con gli istituti bibliotecari e museali, ai quali sono opportunamente collegati, i cardini del sistema regionale integrato di formazione permanente.

I centri culturali sono distribuiti nell'ambito della regione tenendo conto, per quanto possibile, delle indicazioni di massima del programma di sviluppo economico e sociale del Friuli-Venezia Giulia per il quinquennio 1971-75.

Art. 17.

I centri culturali sono al servizio di una determinata comunità territoriale od etnica quali luogo d'incontro, di dibattito e di fruizione dei vari veicoli della cultura.

La gestione dei centri è affidata a consorzi di comuni, consorzi fra comuni e province o a comuni ed è disciplinata da un regolamento predisposto dall'ente gestore e approvato dall'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali. Le norme regolamentari sono, in ogni caso, ispirate al principio della gestione e dell'uso democratico dei centri culturali.

Art. 18.

I centri culturali sono concepiti e realizzati come strutture polivalenti secondo standard stabiliti dall'Amministrazione regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ogni centro culturale potrà essere dotato di una sala per attività teatrali e cinematografiche, di una sala per riunioni e incontri, di una sala di lettura, di un locale per attività creative e audiovisive e dei necessari servizi.

Art. 19.

E' autorizzata la concessione a consorzi di comuni, a consorzi fra comuni e province ed a comuni di contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 6% della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'acquisto, il ripristino, l'attrezzatura e l'arredamento di appositi locali da adibire a centri culturali.

La spesa ammissibile comprende anche quella per l'eventuale acquisto dell'area necessaria e una quota, non superiore al 7% del costo complessivo, per spese generali, tecniche e di collaudo.

Art. 20.

I mutui eventualmente contratti da consorzi di comuni, da consorzi fra comuni e province e da comuni per la costruzione, l'acquisto, il ripristino, l'attrezzatura e l'arredamento di locali da adibire a centri culturali possono essere garantiti per capitale ed interessi dalla Regione.

Alla prestazione della garanzia provvede, previa deliberazione della giunta regionale, l'Assessore alle finanze, che ne determina le condizioni e stabilisce le modalità degli eventuali recuperi.

Art. 21.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 19 devono essere prodotte all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno, corredate di una relazione illustrativa dell'opera o dell'iniziativa e del preventivo sommario della spesa con l'indicazione dei mezzi di finanziamento.

Art. 22.

La giunta regionale approva il piano, annuale o pluriennale, di ripartizione dei contributi previsti dall'art. 19 su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali di concerto, nel caso di lavori o di opere, con l'Assessore ai lavori pubblici.

I contributi sono concessi previa presentazione, ove occorra, del progetto di massima, oppure, nel caso di acquisto, di una apposita perizia compilata da un tecnico professionalmente abilitato.

Per la concessione dei contributi e, in genere, per la adozione di tutti i provvedimenti preordinati all'impegno, alla liquidazione e all'ordinazione delle relative spese, l'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali ha facoltà di delegare il competente direttore provinciale dei valori pubblici ai sensi della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 come modificata ed integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, e con la legge regionale 1-6 agosto 1971, n. 36.

CAPO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 23.

Sono abrogati il Titolo I e gli articoli 13 e 14 del Titolo II della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11.

Art. 24.

La commissione regionale per la cultura e l'arte, nominata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, rimane in carica fino all'insediamento della commissione prevista dall'art. 3 della presente legge.

Art. 25.

Le domande eventualmente già presentate per l'anno 1973 all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali ai sensi degli articoli 9 e 16, terzo comma, della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, sono considerate valide agli effetti della presente legge.

CAPO VII

Disposizioni finanziarie

Art. 26.

Le spese per il funzionamento della commissione prevista dall'art. 3 della presente legge fanno carico al capitolo 601 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 27.

Per gli interventi previsti dal Capo II e dal Capo III della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977, la spesa di lire 800 milioni e precisamente:

a) lire 35 milioni per gli interventi di cui all'art. 4;

b) lire 35 milioni per gli interventi di cui all'art. 5;

c) lire 35 milioni per gli interventi previsti dall'art. 6, di cui lire 5 milioni per spese dirette;

d) lire 10 milioni per gli interventi previsti dall'art. 7 di cui lire 5 milioni per spese dirette;

e) lire 25 milioni per gli interventi previsti dall'art. 8, di cui lire 5 milioni per spese dirette;

f) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'art. 9;

g) lire 30 milioni per gli interventi di cui allart. 10;

h) lire 305 milioni per gli interventi di cui all'art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973 sono istituiti — al Titolo I — Sezione II — Rubrica n. 8 — i seguenti capitoli:

Categoria III

Cap. 704 con la denominazione: « Spese per lo sviluppo degli scambi culturali » e con lo stanziamento di lire 5 milioni;

Cap. 705 con la denominazione: « Spese per promuovere e favorire la partecipazione della gioventù alla vita sociale e culturale comunitaria e a manifestazioni giovanili internazionali, nonché per sostenere eventuali altre iniziative intese allo sviluppo dei servizi riservati alla gioventù » e con lo stanziamento di lire 5 milioni;

Cap. 706 con la denominazione: « Spese per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione e alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli-Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale » e con lo stanziamento di lire 5 milioni;

Cap. 707 con la denominazione: « Spese, in occasione di mostre, rassegne e concorsi, per l'acquisto di opere d'arte figurativa per premiare artisti della regione, nonché per l'acquisto di opere d'arte di particolare pregio » e con lo stanziamento di lire 10 milioni;

Categoria IV

Cap. 769 con la denominazione: « Sovvenzioni a favore di enti ed istituzioni che svolgono un'attività culturale qualificata e continuativa d'interesse regionale » e con lo stanziamento di lire 350 milioni;

Cap. 770 con la denominazione: « Sovvenzioni per l'organizzazione e l'allestimento di mostre di preminente interesse regionale volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, etnico e artistico del Friuli-Venezia Giulia » e con lo stanziamento di lire 35 milioni;

Cap. 771 con la denominazione: « Contributi per lo sviluppo degli scambi culturali » e con lo stanziamento di lire 30 milioni;

Cap. 772 con la denominazione: « Contributi per promuovere e favorire la partecipazione della gioventù alla vita sociale e culturale comunitaria e a manifestazioni giovanili internazionali, nonché per sostenere eventuali iniziative intese allo sviluppo dei servizi riservati alla gioventù » e con lo stanziamento di lire 5 milioni;

Cap. 773 con la denominazione: « Contributi per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione e alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli-Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale » e con lo stanziamento di lire 20 milioni;

Cap. 774 con la denominazione: « Sovvenzioni a favore dell'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di particolari piani di intervento nel settore dello spettacolo » e con lo stanziamento di lire 30 milioni;

Cap. 775 con la denominazione: « Sovvenzioni a favore di enti, istituzioni e associazioni che svolgono una speciale funzione di servizio culturale nell'ambito provinciale, nonché a favore di enti, istituti, associazioni, circoli e comitati operanti a livello locale per lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative nei settori indicati nell'art. 11 » e con lo stanziamento di lire 305 milioni.

Art. 28.

La complessiva spesa di lire 800 milioni autorizzata dal precedente art. 27 per l'esercizio finanziario 1973 fa carico ai sopracitati capitoli 769 - 770 - (704 e 771) - (705 e 772) - (706 e 773) - 707 - 774 e 775, rispettivamente per gli interventi indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) dello stesso articolo.

All'onere complessivo di lire 800 milioni si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 700 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e mediante storno di lire 100 milioni del capitolo 1401 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, il cui stanziamento viene conseguentemente ridotto a lire 50 milioni.

La spesa di lire 800 milioni, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte al maggior onere di lire 100 milioni con la cessazione della spesa di pari importo autorizzata con legge regionale 25 marzo 1971, n. 11, fino all'esercizio 1973.

Art. 29.

Per gli scopi previsti dall'art. 19 della presente legge è autorizzato un limite di impegno di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1993 e di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari del 1974 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito — al Titolo II — Sezione II - Rubrica n. 8 — Categoria XI — il capitolo 5155 con la denominazione: « Contributi annui costanti a consorzi di comuni, a consorzi fra comuni e province ed a comuni sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'acquisto, il ripristino, l'attrezzatura e l'arredamento di locali da adibire a centri culturali » e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 50 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1973 fa carico al sopracitato capitolo 5155 e quello conseguente alle annualità degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi, facendo fronte al maggior onere di lire 50 milioni derivante dall'autorizzazione del limite di impegno per l'esercizio 1974 con la cessazione della spesa per pari importo autorizzata dalla legge regionale 14 agosto 1972, n. 41, fino all'esercizio 1973.

Art. 30.

Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall'art. 20 della presente legge viene istituito « per memoria » — al Titolo II — Sezione II — Rubrica n. 3 — Categoria XIV — dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973 — il capitolo 5054 con la seguente denominazione: « Oneri derivanti dalla concessione di garanzie sui mutui contratti da consorzi di comuni, da consorzi fra comuni e province e da comuni per la costruzione, l'acquisto, il ripristino, l'attrezzatura e l'arredamento di locali da adibire a centri culturali (Spesa obbligatoria) ».

Il predetto capitolo 5054 viene incluso nell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

Art. 31

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 marzo 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1973, n. **24**.
Finanziamento a favore della Società per Azioni « Autovie Venete » con sede in Trieste.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 5 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la costruzione delle opere relative all'allacciamento della autostrada Trieste-Udine-Venezia alla costruenda autostrada Udine-Carnia-Tarvisio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento per un importo complessivo massimo di lire 1.400.000.000, da concretarsi in un mutuo senza interessi, della durata massima di anni 20, alla società per azioni « Autovie Venete » con sede in Trieste.

Il mutuo potrà essere erogato, ove occorra, anche in unica soluzione, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

L'ammortamento del debito sarà effettuato in rate annuali posticipate, nel numero, nell'importo ed alle scadenze che saranno fissate dalla giunta regionale. L'estinzione dovrà avvenire entro il termine massimo di 20 anni a partire dall'anno successivo a quello di stipulazione del relativo contratto di mutuo.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito — al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 3 — Categoria XIII — il capitolo 6057 con la denominazione: « Finanziamento alla società per azioni « Autovie Venete » con sede in Trieste, per la costruzione delle opere di allacciamento autostradale » e con lo stanziamento di lire 1.400.000.000, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 420 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

La spesa autorizzata con la presente legge fa carico al sopracitato capitolo 6057.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 31 marzo 1973

BERZANTI

(7293)

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1973, n. **25**.
Provvedimenti regionali per l'istruzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 16 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni del Capo V della legge regionale 2 *luglio* 1969, *n.* 11, *concernente lo sviluppo dell'istruzione universitaria, della ricerca scientifica e dei corsi di speciale interesse regionale*

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dal precedente articolo 15 devono essere presentate all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali entro il mese di maggio, corredate del piano di impiego dei finanziamenti e dei contributi ».

Art. 2.

L'articolo 17 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, è sostituito dal seguente:

« I finanziamenti e i contributi previsti dal precedente articolo 15 sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore all'istruzione e alle attività culturali.

E' fatto obbligo ai beneficiari degli interventi regionali di fornire la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione ».

Art. 3.

Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 20, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, la spesa di lire 1 miliardo.

CAPO II

Intervento per la realizzazione di una casa dello studente

Art. 4.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare direttamente, a proprio carico, una casa dello studente in Trieste.

Nell'intervento di cui al comma precedente è incluso ogni onere inerente all'eventuale acquisto dell'area edificabile, alla costruzione dell'edificio, all'installazione degli impianti, all'acquisto e posa in opera delle attrezzature e dell'arredamento necessario, nonchè una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 7% del costo dell'opera.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Capo I della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5.

Art. 5.

Per le finalità di cui all'articolo 4 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1976, la spesa di lire 500 milioni.

CAPO III

Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 7 *agosto* 1967, *n.* 18, *riguardante assegni di studio a favore di studenti universitari*

Art. 6.

Gli articoli da 1 a 15 della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, costituiscono il Capo I della stessa legge, con la denominazione: « Interventi diretti a favore di studenti universitari che frequentino corsi in Italia ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 15 della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, sono inseriti i seguenti Capi:

« CAPO II

Interventi diretti a favore di studenti universitari che frequentino corsi all'estero

Art. 16.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, a domanda, assegni di studio a favore di studenti che, appartenendo a famiglie residenti nella regione e aventi un reddito complessivo annuo netto non superiore ai limiti di cui all'articolo 3 lettera *a*) della presente legge, frequentino corsi di laurea o di diploma o di specializzazione a livello universitario all'estero.

Art. 17.

Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, verranno determinate, annualmente, entro i limiti dei fondi stanziati in bi-

lancio, la misura degli assegni e le modalità di erogazione nonchè le categorie di specializzazione da tenere in considerazione anche in relazione alle esigenze dello sviluppo economico della Regione.

Gli assegni saranno erogati con decreto dell'Assessore alla istruzione ed alle attività culturali.

CAPO III

Altri interventi regionali per la promozione del diritto allo studio a favore degli studenti universitari

Art. 18.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assegnare sovvenzioni all'Università degli studi di Trieste, affinchè questa le utilizzi a sua diretta cura od avvalendosi dell'Opera universitaria, per le seguenti finalità:

1) sistemazione in stanze od alloggi ammobiliati di studenti universitari meno abbienti;

2) concessione di sussidi per spese di alloggio a studenti universitari, chè non sia stato possibile ammettere in case dello studente per insuficienza di posti-letto;

3) interventi a favore di mense universitarie;

4) concessione di borse di studio per posti gratuiti in case dello studente, alle condizioni previste negli annuali bandi di concorso dell'Opera universitaria.

Art. 19.

La domanda per ottenere le sovvenzioni di cui all'articolo precedente deve essere presentata, corredata del piano d'impiego, all'Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali.

E' fatto obbligo all'Università di presentare, a titolo di rendiconto, un elenco riepilogativo delle spese effettuate, con i finanziamenti ricevuti, integrato da una dichiarazione dalla quale risulti che i medesimi sono stati impiegati in conformità dei fini per i quali sono stati concessi.

Art. 20.

Le sovvenzioni sono disposte, previa deliberazione della giunta regionale, con decreto dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali ».

Art. 8.

Per le finalità di cui al Capo I della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, come posto dall'articolo 6 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, la spesa di lire 150 milioni.

Art. 9.

Per le finalità di cui al Capo II della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, come posto dall'articolo 7 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, la spesa di lire 10 milioni.

Art. 10.

Per le finalità di cui al Capo III della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, come posto dall'articolo 7 della presente legge, e autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, la spesa di lire 170 milioni.

CAPO IV

Rifinanziamento della legge regionale 1° settembre 1966, n. 25, concernente provvidenze integrative in materia di assistenza scolastica

Art. 11.

Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 1° settembre 1966, n. 25, nonchè per servizi psico-sociali, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, la spesa di lire 150 milioni.

CAPO V

Rifinanziamento e modifica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvidenze per l'edilizia scolastica

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle province, ai comuni ed agli altri enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali, contributi in conto capitale e contributi sugli interessi per la costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici destinati a sede di scuole secondarie superiori, artistiche e di istituti professionali ».

Art. 13.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1973 un ulteriore limite di impegno di lire 120 milioni.

CAPO VI

Disposizioni finanziarie

Art. 14.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito — al Titolo II - Sezione II — Rubrica n. 8 — Categoria XI, il capitolo 5156 con la denominazione: « Finanziamenti e contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nell'ambito della regione, per le attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università, e per l'arredamento e lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale » e con lo stanziamento di lire 1 miliardo, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 1 miliardo autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 con l'articolo 3 della presente legge, fa carico al sopraccitato capitolo 5156 e quella di pari importo prevista per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 15.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, è istituito — al Titolo II - Sezione II — Rubrica n. 9 — Categoria XI — il capitolo 5205 con la denominazione: « Finanziamento per la realizzazione di una casa dello studente » e con lo stanziamento di lire 500 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 500 milioni autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 con l'articolo 5 della presente legge, fa carico al sopraccitato capitolo 5205 e quella di pari importo prevista per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 16.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 sono istituiti — al Titolo I - Sezione II — Rubrica n. 8 — Categoria IV — i seguenti capitoli:

Capitolo 776 con la denominazione: « Fondo per l'assistenza scolastica agli studenti universitari che frequentino corsi in Italia » e con lo stanziamento di lire 150 milioni.

Capitolo 777 con la denominazione: « Sovvenzioni alla Università degli studi di Trieste per la sistemazione in stanze od alloggi ammobiliati degli studenti universitari meno abbienti,

sussidi per spese di alloggio a studenti universitari esclusi da case dello studente per insufficienza di posti-letto, borse di studio per posti gratuiti in case dello studente, nonchè interventi a favore di mense universitarie » e con lo stanziamento di lire 170 milioni.

Capitolo 779 con la denominazione: « Fondo per l'assistenza scolastica agli studenti universitari che frequentino corsi all'estero » e con lo stanziamento di lire 10 milioni.

La spesa di lire 150 milioni, quella di lire 170 milioni e quella di lire 10 milioni autorizzate per l'esercizio 1973 con gli articoli 8, 10 e 9 della presente legge, fanno carico rispettivamente ai precitati capitoli 776, 777 e 779, a favore dei quali si provvede mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 330 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di pari importo autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 17.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito — al Titolo I - Sezione II — Rubrica n. 8 — Categoria IV — il capitolo 778 con la denominazione: « Sovvenzioni e sussidi a comuni, patronati e casse scolastiche ed altri enti per la gestione di mense e refezioni scolastiche, di doposcuola e di case dello studente, nonchè per servizi psico-sociali » e con lo stanziamento di lire 150 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 150 milioni autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 con l'articolo 11 della presente legge, fa carico al sopraccitato capitolo 778 e quella di pari importo prevista per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 18.

Le annualità relative al limite d'impegno di lire 120 milioni autorizzato con l'articolo 13 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 120 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 2007.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito — al Titolo II - Sezione II — Rubrica n. 9 — Categoria XI — il capitolo 5206 con la denominazione: « Contributi annui costanti sulla spesa riconosciuta ammissibile a favore di province, comuni e altri enti obbligati a fornire locali ad uso delle scuole statali, per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole secondarie superiori, artistiche e di istituti professionali, nonchè ai comuni, alle province, agli istituti pubblici di assistenza, beneficienza e loro consorzi, enti ed istituzioni per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole materne » e con lo stanziamento di lire 120 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 120 milioni conseguente all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 fa carico al precitato capitolo 5206 e quello di pari importo relativo alle annualità di ciascun esercizio finanziario dal 1974 al 2007 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 19.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 12 della presente legge, la denominazione del capitolo 5201 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 viene modificata come segue: « Contributi in conto capitale a favore di province, comuni ed altri enti obbligati a fornire locali ad uso delle scuole statali, per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole secondarie superiori, artistiche e di istituti professionali, nonchè ai comuni, alle province, agli istituti pubblici di assistenza, beneficienza e loro Consorzi, enti ed istituzioni per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole materne ».

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 2 aprile 1973

BERZANTI

(7402)

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1973, n. 26.
Provvidenze a favore delle abitazioni rurali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, come integrata dalle leggi regionali 24 dicembre 1970, n. 49, e 19 gennaio 1972, n. 4, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni.

Tale onere fa carico, per l'esercizio finanziario 1973, al capitolo 5303 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 500 milioni a lire 800 milioni mediante prelevamente di lire 300 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 300 milioni, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 2.

Per gli scopi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, è autorizzato, nell'esercizio 1973, un ulteriore limite d'impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

L'onere di lire 100 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1973 fa carico al capitolo 5301 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 300 milioni a lire 400 milioni mediante prelevamento di lire 100 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 100 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1992, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubbblica nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 aprile 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1973, n. **27.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 « Legge elettorale regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Il comune di Vajont, istituito con legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, fa parte della circoscrizione di Pordenone. Il comune di Erto e Casso è aggregato alla circoscrizione di Pordenone ed il comune di Forgaria nel Friuli è aggregato alla circoscrizione di Udine ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, è sostituito dal seguente:

« I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel « Bollettino Ufficiale » della Regione non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del Consiglio regionale, e per un giorno anteriore al sessantesimo successivo alla scadenza stessa, da calcolarsi secondo il criterio di cui al penultimo comma dell'art. 8 della legge 3 febbraio 1964, n. 3 ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Il giorno stesso della pubblicazione di tale decreto l'Assessore regionale agli enti locali ne cura la comunicazione al commissario del Governo, ai prefetti, ai sindaci di tutti i comuni della regione nonchè al presidente della corte d'appello di Trieste, ai presidenti dei tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste e Udine ed ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali competenti ».

Art. 4.

Il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, è sostituito dal seguente:

« I sindaci dei comuni della regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi, di ripartizione dei seggi e di fissazione della data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, con apposito manifesto che deve essere affisso all'albo pretorio e nei luoghi consueti entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Detto manifesto è predisposto e fornito dall'Assessore regionale agli enti locali ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente del comitato provinciale di controllo, a richiesta del presidente della commissione elettorale mandamentale o, previ sommari accertamenti, d'ufficio, invia apposito commissario presso il comune per la distribuzione dei certificati stessi ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Trascorso inutilmente il termine fissato dal comma precedente, ogni elettore può ricorrere al presidente del comitato provinciale di controllo il quale provvede a fare eseguire le operazioni necessarie a mezzo di apposito commissario che può essere nominato anche d'ufficio ».

Art. 7.

Alla lettera *d*) dell'art. 29 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, le parole: « ed i medici condotti » sono sostituite dalle parole: « ed i sanitari condotti ».

Art. 8.

Alla lettera *g*) dell'art. 29 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole: « e degli enti regionali ».

Art. 9.

Il testo dell'art. 36 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare due estratti contenenti i risultati della votazione e dello scrutinio che fa rimettere subito, tramite il comune, rispettivamente all'ufficio provinciale degli enti locali per l'inoltro alla Presidenza della giunta regionale ed alla prefettura competente per territorio ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 39 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'ufficio invia ai consiglieri risultati eletti l'attestato della avvenuta proclamazione e ne dà immediata notizia alla Presidenza della giunta regionale, all'Assessorato regionale degli enti locali ed alla prefettura ».

Art. 11.

Il terzo comma dell'art. 39 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Dell'avvenuta proclamazione viene data conoscenza al pubblico mediante il manifesto di cui al secondo comma del successivo art. 44 ».

Art. 12.

Il testo dell'art. 42 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Presidenza della giunta regionale, all'Assessorato regionale degli enti locali ed alla prefettura ».

Art. 13.

Il testo del terz'ultimo comma dell'art. 43 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio centrale regionale comunica immediatamente agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi ».

Art. 14.

L'ultimo comma dell'art. 43 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della giunta regionale, all'Assessorato regionale degli enti locali ed alle prefetture della regione ».

Art. 15.

Il testo del secondo comma dell'art. 44 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Delle proclamazioni di cui al primo comma dell'art. 39 ed al primo comma del presente articolo viene data notizia ufficiale al pubblico dal Presidente della giunta regionale mediante apposito manifesto da affiggersi all'albo pretorio e nei luoghi consueti di ciascun comune a cura del sindaco ».

Art. 16.

Il testo dell'art. 50 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non saranno operanti gli uffici elettorali della Regione, le competenze spettanti all'Assessorato regionale degli enti locali continueranno ad essere esercitate dalle Pre-

fetture territorialmente competenti, previa intesa tra la giunta regionale ed il Ministero dell'interno per ogni elezione del Consiglio regionale. L'assessorato regionale degli enti locali provvederà però agli adempimenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 3, al secondo comma dell'art. 4 ed al secondo comma dell'art. 5 ».

Art. 17.

Il testo dell'art. 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Tutte le spese conseguenti all'attuazione della presente legge sono a carico della Regione, anche se incontrate da altre amministrazioni pubbliche.

Le spese per l'allestimento dei seggi, per le copie ed estratti delle liste elettorali, per le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali di sezione e quelle previste dagli articoli 18, 21, 23, 24 e 25 della presente legge sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione.

Per la rifusione di altre spese generali relative alle elezioni regionali e non ripartibili, è assegnato ai singoli comuni un contributo forfettario di lire 30.000 per ogni sezione elettorale ».

Art. 18.

Il testo dell'art. 52 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Le spese per la prima attuazione della presente legge in occasione della prossima elezione del Consiglio regionale, previste in lire 840 milioni, faranno carico al capitolo 441 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

Le spese per le successive elezioni regionali verranno fronteggiate con il fondo che di volta in volta verrà iscritto nell'apposito capitolo del bilancio regionale relativo ai singoli esercizi finanziari nel corso dei quali si svolgono elezioni regionali ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 aprile 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1973, n. **28.**

Modifica ed integrazione della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, modificata dalla legge regionale 6 maggio 1969, n. 7, concernente « Apprestamento di aree e di infrastrutture per insediamenti industriali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e sue modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti pubblici e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalità di sviluppo industriale in zone del territorio regionale destinate a tale scopo con leggi dello Stato o in virtù del piano urbanistico regionale, contributi in capitale nella misura massima del 100 % della spesa riconosciuta ammissibile per opere di infrastrutture tecniche e servizi ivi compreso il costo delle aree su cui le opere stesse insistono.

La spesa sulla quale sono commisurati i contributi comprende, oltre il costo delle opere, una quota non superiore al 7% di detto costo per spese di progettazione e spese generali e di collaudo.

I mutui ordinari contratti dagli stessi enti e consorzi per far fronte alla spesa per l'acquisto e l'apprestamento di aree destinate ad uso industriale, nonchè per finanziare la differenza di spesa non coperta da contributo regionale, per le opere di cui al primo comma, possono essere garantiti dalla Regione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 aprile 1973

BERZANTI

(7403)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.